



# FLAVESCENZA DORATA

## Gruppo Intercomunale Doglianese Monregalese

Ordinanza n. 12 del 03/07/2019

IL SINDACO DEL COMUNE DI FARIGLIANO

VISTO

- l'art. 54 c. 2 del D. Lgs. 267/2000, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- il D.M. n. 32442 del 31/05/2000, *Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite*;
- la Direttiva UE n. 89 del 28/11/2002 del Consiglio, *Modifiche alla direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità*;
- il D. Lgs n. 214 del 19/08/2005, *Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*;
- il vigente Regolamento di Polizia Rurale che contiene norme più puntuali e severe in materia di lotta alla Flavescenza Dorata.

### CONSIDERATI

i gravi danni economici a carico dei viticoltori, e indirettamente di tutta la collettività;

### ORDINA

#### Art. 1

1. Ai proprietari e/o possessori a qualunque titolo (compresi gli hobbysti), di vigneti abbandonati o terreni incolti ex-vigneto, di provvedere tempestivamente all'estirpazione e alla ripulitura dei fondi medesimi, nei quali possono svilupparsi pericolosi focolai di infezione e di trasmissione di Flavescenza dorata, attraverso la proliferazione dell'insetto vettore.
2. Ai possessori e/o conduttori a qualunque titolo di vigneti, di estirpare, al momento del riconoscimento, le viti che presentano sintomi di Flavescenza dorata - in osservanza alle disposizioni ed alle deroghe previste dalla D.D. N. 631 del 31 maggio 2018 Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite".

#### Art. 2

Ai proprietari e/o possessori o conduttori, a qualunque titolo (compresi gli hobbysti), di terreni incolti, confinanti con vigneti, di tenere puliti i medesimi, provvedendo alla creazione di una fascia di isolamento di m 5 (metri cinque) dal confine della superficie vitata.

#### Art. 3

Ai proprietari e/o possessori o conduttori, a qualunque titolo (compresi gli hobbysti), di vigneti, di provvedere tempestivamente ai trattamenti insetticidi secondo tempi e modalità che verranno indicati nel corso della stagione vegetativa, con appositi bollettini, pubblicati e affissi - comunque consultabili presso il Comune o le Organizzazioni di Categoria Agricole

#### Art. 4

A chiunque abbia notizia del mancato rispetto di una o più delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, di darne comunicazione al Comune di Farigliano che informa, per gli adempimenti di competenza, il servizio agricoltura della Provincia di Cuneo e il Settore Fitosanitario Regionale.

### AVVISA

- che l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio all'esecuzione delle attività ordinate agli artt. 1, 2 con addebito al trasgressore delle conseguenti spese;
- che il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza determinerà la segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale al Settore Fitosanitario Regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 2 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola";
- - 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro;
- - mancata esecuzione dei trattamenti insetticidi obbligatori da 200,00 euro a 1.200,00 euro;
- Si applicano inoltre le seguenti misure previste dal comma 3 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola":
- - esecuzione coatta delle misure fitosanitarie ponendo a carico del trasgressore le relative spese;
- - sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo a qualsiasi titolo amministrato dalla Regione Piemonte;
- Di segnalare al Comune eventuali appezzamenti incolti ex vigneto.

## TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2019 contro *Scaphoideus titanus*

**La Flavescenza dorata della vite si previene solo se:**

**dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore) si estirpano le piante malate e si eliminano i tralci con sintomi: questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).**

### Primo trattamento per le aziende convenzionali:

**dal 5 all' 8 luglio 2019**

**AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA** (che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2014 e all'azione 10.1.1 del PSR 2014-2020)  
**CLORPIRIFOS METILE, ETOFENPROX ACETAMIPRID, THIAMETHOXAM**

### **ALTRE AZIENDE: PER IL PRIMO TRATTAMENTO**

#### **PRINCIPI ATTIVI AUTORIZZATI SU VITE CONTRO LE CICALINE:**

Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza (gg)
Acetamiprid	Neonicotinoidi	14
Clorpirifos metile	Fosfororganici	15
Etofenprox	Fenossibenzil eteri	21
Thiamethoxam	Neonicotinoidi	21
Varie	Piretroidi	vari

#### **Salvaguardia degli insetti pronubi - (Legge regionale 3/8/98, n. 20)**

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura; sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi; evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

Il Sindaco

Ivano AIRALDI

#### **ACCORGIMENTI**

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7; Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione;
  - Trattare tutti i filari da entrambi i lati; Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
  - Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.

#### **VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI**

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Nei vigneti a distanze inferiori a 10 metri da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

distribuire la miscela verso l'interno del vigneto; utilizzare coadiuvanti antideriva; non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida; segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica

**trattare nelle ore di minor frequentazione.**